5. *FERMO AMMINISTRATIVO DEI BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI*

Fermo restando quanto detto nella precedente relazione circa l'indignazione del contribuente dovuta al fatto che egli è sostanzialmente impossibilitato ad ottenere quanto dovuto dal Fisco debitore, mentre a questi è accordato, oltre alle azioni espropriative, uno strumento, quale il fermo amministrativo dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, che viene percepito come un vero e proprio mezzo di estorsione,il Garante rileva come sul tema del fermo amministrativo si sia formata una giurisprudenza ondivaga che potrebbe essere meglio definita " tormentone giurisprudenziale."

Infatti sulle cosiddette " ganasce fiscali " è stata chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale con più di un'ordinanza. La Consulta è stata investita sia sul possibile contrasto della norma del Dpr 600/73 con i principi di uguaglianza, di diritto alla difesa e di riconoscimento della proprietà privata sancita dagli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione, sia per possibili contrasti in relazione alla capacità contributiva e alla progressività del sistema tributario (art. 53), nonché all'organizzazione degli uffici pubblici (art.97) fissati dalla Carta Costituzionale.

Il nervo scoperto delle "ganasce" ha invero prodotto attenzione da parte di un senatore della Lega Nord, che ha presentato una proposta di legge con la quale, facendo riferimento ai notevoli disagi arrecati ai contribuenti, spesso sproporzionati al contenzioso e spesso ingiustificati rispetto alla esigibilità del credito, ha indicato che si possa procedere solo per un credito fiscale pari o superiore alla metà del valore del bene e per una somma non inferiore ai 500 Euro. Ritiene, però, il Garante che tale importo sia esiguo e che vada adeguatamente aumentato, portandolo, ad esempio, a 3000 Euro.

Si segnala, inoltre, che il Consiglio di Stato con ordinanza del 14 luglio 2004 respingeva l'appello proposto dal Ministro dell'Economia contro un'ordinanza del TAR del Lazio con la quale si sospendeva il fermo amministrativo sia per l'assenza del regolamento attuativo previsto dall'art. 86 del Dpr 602/73 (modificato dal Dlgs 193/01) sia per la mancanza di proporzionalità tra l'importo dovuto e il danno derivante al contribuente dal blocco dei veicoli.

Il Garante accoglie con soddisfazione l'operato del giudice amministrativo perché è necessario far sì che per pagare i debiti si utilizzino metodi appropriati ed adeguati al debito stesso. In buona sostanza, è indispensabile che i rapporti tra fisco e contribuente siano sempre improntati sul principio della buona fede e mai sulla coercizione.

In seguito alla posizione assunta dal Consiglio di Stato, opportunamente l'Agenzia delle Entrate emanava la risoluzione 92/E con la quale venivano bloccati i ruoli in attesa di un parere richiesto all'Avvocatura dello Stato sul comportamento da tenere in futuro.

Con nota del 30 luglio 2004, l'Avvocatura scriveva che quella del blocco del "fermo amministrativo" era stata una scelta opportuna, almeno fino all'emanazione del

regolamento attuativo dell'art. 86 del Dpr 602/73 la cui adozione "appare urgente e necessaria sia al fine di superare l'orientamento contrario di tutte le autorità giurisdizionali che si sono pronunciate, a torto o a ragione, nel merito della controversia, sia in considerazione della obiettiva difficoltà del debitore di opporsi, davanti a giurisdizioni a volte diverse, a ruoli contenenti una eterogeneità di titolo."
Da ultimo, va segnalato che il Consiglio di Stato nel settembre del 2004, pronunciandosi sulla questione della giurisdizione, ha negato la competenza del giudice amministrativo per quanto concerne una multa automobilistica.
Da quanto sopra esposto, emerge il c.d. tormentone giurisprudenziale ed emerge la necessità impellente di far chiarezza normativa sul tema del "fermo".
Una soluzione prospettata e condivisibile potrebbe essere quella secondo la quale per l'impugnativa del fermo dovrebbe essere logico chiamare in causa il giudice, che cambia a secondo del tipo di debito sotteso al fermo:
Commissione Tributaria per i debiti tributari, giudice del lavoro per i debiti INPS e giudici di pace per le sanzioni amministrative in materia di codice della strada.
Il tutto collegato all'entità del debito che dovrebbe essere almeno di 3000 Euro, come detto sopra.

6. LA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE

Varie lamentele sono pervenute al Garante in ordine a notifica di cartelle esattoriali, riferentesi ad annualità molto indietro nel tempo.
Come è noto l'art.25 del Dpr 602/73 disponeva che il concessionario doveva notificare al debitore la cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo da parte dell'Ente impositore.
Nel corso degli anni tale disposizione era oggetto di modifiche normative e di contrastanti prese di posizione da parte della giurisprudenza.
L'ultima modifica all'art. 25 citato è stata apportata dal decreto legislativo 193/2001, che ha soppresso l'originaria previsione che il concessionario doveva notificare la cartella di pagamento "entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo."
Pertanto, a tutt'oggi i termini di decadenza sono previsti dalla legge soltanto per l'iscrizione a ruolo delle entrate tributarie e non per la notifica della cartella di pagamento.
In altre parole, se le leggi di imposta pongono il termine di decadenza soltanto all'iscrizione a ruolo, ne deriva come conseguenza che, se è stato rispettato il termine suddetto, l'amministrazione può far valere la propria pretesa, con la notifica della cartella, entro il termine di prescrizione decennale.
Come è noto, tale sistema, che trascina nel tempo il rapporto tributario, è stato opportunamente oggetto di critica da parte della Cassazione con sentenza n.10 del 07.01.2004. In essa la Corte Suprema ha affermato che il contribuente non può essere esposto indefinitamente all'azione esecutiva del Fisco.
E', quindi, con soddisfazione che il Garante e i contribuenti hanno appreso del disegno di legge sulla Finanziaria 2005, che fissa il termine per la notifica della cartella esattoriale, a pena di decadenza, nel quinto mese dalla consegna al concessionario del ruolo (per i ruoli ordinari) ed entro il secondo per quelli straordinari (art.34, comma 26, lettera c).
E' tuttavia necessario che tale disposizione debba avere carattere retroattivo. Deve valere, cioè, anche per il periodo che va dal 09 giugno 2001 a oggi. In altri termini, la norma deve essere formulata come norma interpretativa.
Come è stato autorevolmente sostenuto (prof. Enrico De Mita), se la formulazione della disposizione proposta rimanesse ferma, la notifica delle cartelle esattoriali precedente la legge darebbe luogo a un contenzioso che condurrebbe a una questione di costituzionalità che la Consulta sicuramente accoglierebbe, ma che si risolverebbe in una perdita di tempo e di spese per il Fisco ed i contribuenti, incidendo negativamente sul loro rapporto.

7. GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella precedente relazione il Garante segnalò la necessità di intervenire sul tema della "giustizia tributaria" sia in ordine alla funzionalità della Commissione Tributaria Centrale che in quella delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Allega, per comodità di lettura uno stralcio della precedente relazione, nonché una significativa lettera inviata da una contribuente al Corriere della Sera (all.B n.7.1e n.7.2).

Sul tema "Giustizia Tributaria" è intervenuta nel 2004 una contribuente che si è rivolta al Garante in seguito a notizie di stampa, secondo le quali la II Sezione del TAR del Lazio, con sentenza n.6815 del 23.06.2004, depositata il 13.07.2004, aveva annullato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.06.2002 e gli ulteriori atti connessi, con i quali erano state modificate le precedenti tabelle E ed F del D.Lgs. n.545/1992.

Sentenza dalla quale emerge che l'annullamento è stato determinato da un vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento con un pesante giudizio sul criterio e le modalità di attribuzione dei punteggi per i giudici tributari, favorevoli ai giudici togati ordinari e meno per quelli togati (contabili, amministrativi, militari) e per quelli non togati c.d. "laici".

Ritiene il Garante che sia necessario porre mano ad un nuovo assetto della giurisdizione tributaria, prevedendo, come già prospettato nella precedente relazione, giudici a tempo pieno. Tale soluzione comporterebbe, tra l'altro, il beneficio di eliminare alle radici penose diatribe tra giudici togati (ordinari e amministrativi) delle quali è testimonianza la citata sentenza del TAR del Lazio.

Si allega copia dell'istanza della contribuente (all.B n.7.3).

Il Contribuente e la Giustizia Tributaria.

Sono giunte segnalazioni di grosso malcontento in ordine ai ritardi smisurati nell'ottenere una decisione della Commissione Tributaria Centrale ed in ordine a decisioni delle Commissioni Tributarie provinciali e regionali che presentano insufficienti motivazioni se non addirittura contraddittorie tra motivazione dispositivo.

Tali segnalazioni inducono il Garante del Lazio a fare alcune considerazioni sul sistema "giustizia tributaria".

- Commissione Tributaria Centrale

In un'intervista su "il Sole 24 Ore" del 12/08/2002, concessa dal Direttore della segreteria della C.T.C., veniva posto in rilievo che le pratiche giacenti erano 400.000 e che con la produzione annuale delle decisioni, intorno alle 12.000, sarebbero stati necessari dai 30 ai 40 anni per smaltire le pratiche giacenti.

A distanza di poco più di un anno, altra intervista sul "Il Sole 24 Ore", questa volta con il Presidente della Commissione, Dott. Giovanni Palcologo. In tale occasione, i ricorsi pendenti sono stati indicati in 330.000. Il simpatico giornalista intitola il suo pezzo come segue: "La Commissione che non c'è più inaugura la sede". Si legge nel testo: "Un destino buffo per un organismo che il legislatore aveva pensato, con una legge del '92, di affossare, sancendone la morte a partire dal 31 dicembre 1998. Una previsione azzardata, visto che all'epoca la Commissione aveva oltre 400.000 cause pendenti e ne definiva circa 10.000 l'anno. Senza contare i ricorsi delle Commissioni di secondo grado che la CTC ha continuato a ricevere fino al '97. Ci si è, dunque, dovuti arrendere all'evidenza e, prima che il '98 finisse, correggere la previsione: la Commissione Tributaria Centrale è "resuscitata" e ora è destinata a vivere finché non avrà smaltito tutto l'arretrato. Fascicoli che sono stipati in bell'ordine in un ex-cinema delle vicinanze. E lì rimarranno."

Nello stesso articolo si legge che almeno 100-150 mila di quei ricorsi sono ormai privi di interesse; che possono essere definiti con un'ordinanza di "cessata materia del contendere"; che, comunque, bisogna studiarli uno per uno; che i 167 giudici della CTC – scelti tra i magistrati della Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato, tra i professori universitari e gli alti funzionari statali – e i 99 impiegati lavorano sul contingente: le cause vengono esaminate una volta iscritte a ruolo. Sempre nello stesso articolo: "330.000 ricorsi ancora da decidere. E siccome nel 2002 sono state chiuse 18.000 cause (ma quest'anno, per via del trasloco, saranno sicuramente meno) c'è da presumere che la CTC camperà almeno altri 18 anni. Vissuti, quanto meno, con maggiore confort (All._2).

Il Garante del Lazio segnala come questa situazione venga percepita dai contribuenti come uno "sconcio" e che si impongano dei rimedi. Un rimedio potrebbe essere quello di rinforzare le fila dei componenti della CTC, utilizzando giudici tributari regionali sottoutilizzati e far gestire l'operazione dall'attuale Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

- Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.

Il D.Lgs. n.545/92 prevede il seguente organico: 5.550 componenti presso le Commissioni Tributarie provinciali; 2.934 componenti presso le Commissioni Tributarie regionali. Totale: 8.484.

Nella direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente i compensi, inviata al Dipartimento per le Politiche Fiscali e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si legge quanto segue:

"Il graduale processo di riforma delle norme tributarie e dell'Amministrazione Finanziaria è stato accompagnato da un parallelo cambiamento del procedimento avanti le Commissioni Tributarie che ha visto, tra l'altro, la riduzione da tre a due dei gradi di merito, l'istituzione di una fase cautelare volta ad ottenere la sospensione nei casi più gravi dell'esecutività dell'atto impositivo, la possibilità di porre in esecuzione il giudicato anche nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Questi fattori, uniti ai provvedimenti diretti a prevenire e contenere il contenzioso, hanno comportato una minore litigiosità, ma, contestualmente, una maggiore complessità dei ricorsi che richiedono un notevole impegno sia in sede di esame che di stesura delle decisioni da parte dei Giudici tributari. Fenomeno, questo, destinato ad accentuarsi a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001 n.448, che ha attribuito alla giurisdizione tributaria la cognizione di tutte le controversie in materia, comprese quelle relative ai contributi doganali.

I Giudici Tributari, pertanto, sono chiamati a dirimere controversie che comportano una alta qualificazione, preparazione e professionalità".

Il Garante del Lazio, premesso che l'alta qualificazione, preparazione e professionalità possono essere ottenute solo con un costante aggiornamento che assorbe molto tempo, considerati i continui cambiamenti della materia tributaria, ritiene che l'attuale sistema non sia soddisfacente per i seguenti motivi:

a) i giudici di carriera (ordinari, amministrativi, contabili, militari) che fanno parte delle Commissioni Tributarie e che svolgono in linea di massima le funzioni di Presidente e di vice-Presidente di sezione non possono dedicare molto tempo alla funzione giurisdizionale tributaria, essendo oberati dalla mole e dall'arretrato dei processi loro assegnati nei rispettivi ambiti di provenienza;

b) gli altri giudici, c.d. "laici", provengono da varie categorie: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, dipendenti civili dello Stato, Ufficiali della Guardia di Finanza in pensione, iscritti all'albo dei revisori contabili, degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Tali soggetti, considerato anche il modesto trattamento economico, non sempre sono disponibili al "notevole impegno" sia in sede di esame che di stesura delle decisioni, conseguenti a ricorsi sempre più complessi.

Possibili rimedi

Nominare giudici tributari a tempo pieno. I componenti dovrebbero essere scelti tra avvocati e dottori commercialisti che abbiano esercitato per almeno 5 anni per la nomina nella C.T.P. e per 10 anni per quella nella C.T.R., utilizzando le tabelle "E" ed "F" annesse al Dlgs. N.545/92.

Una volta nominati, questi dovrebbero essere destinati in Province diverse da quelle in cui hanno esercitato la loro professione. L'organico non dovrebbe superare il numero complessivo di 1.260 unità, di cui 840 destinati alla C.T.P. e 420 alla C.T.R.

Il costo per i giudici a tempo pieno, anche se comportante un limitato incremento rispetto all'attuale costo dei giudici a tempo parziale, verrebbe ampiamente coperto dalla riduzione della spesa concernente le strutture edilizie e le attrezzature varie.

Si pensi al semplice fatto che, mentre ora le sezioni previste sono 1.414 per cui occorrono almeno 1.414 stanze di segreteria, nella soluzione prospettata le stanze occorrenti sarebbero solamente 210!

Le Presidenze delle Commissioni, 103 per le Provinciali e 21 per le Regionali, potrebbero essere affidate a Magistrati togati in pensione.

La gestione di tutta l'operazione potrebbe essere affidata all'attuale Consiglio di Presidenza della giustizia Tributaria, anche in correlazione al fatto che i giudici tributari attualmente impiegati a tempo parziale e che furono insediati il 1° aprile 1996 durano in carica nella stessa commissione non oltre nove anni. (art.11, 1°comma, D:Lgs. N545/92).

Né vanno sottaciuti altri vantaggi, quali quelli di conseguire dai giudici togati attualmente impiegati nella giustizia tributaria, con relativa perdita di ore di lavoro, una maggiore produttività negli ambiti di provenienza.

rto con la propria storia

tà politica che non avverte l'esigenza di una propria storia e di un proprio orientamento storico ed è ben lontana dall'idea di dovere — per dirla con Johann Gustav Droysen, un altro grande antichista, ma dell'Ottocento — «agire in questo sentimento di sé e della propria peculiarità storica per giudicare i rapporti universali e prendere le proprie decisioni». Tutto ciò in un contesto nel quale non si vede alcun tentativo significativo di individuare un processo storico che colleghi il passato al presente e al futuro e ci consenta di fare congetture sulla traiettoria lungo la quale ci muoviamo. Le direzioni che la storia universale sembrava indicarci si sono dissolte. Quel che accade oggi non può essere facilmente ricondotto, neanche apparentemente, a un denominatore comune con l'aiuto delle idee che ci eravamo fatti non più di quindici, venti o trent'anni fa riguardo al nostro percorso nel futuro, né ciò che oggi sta cambiando può essere facilmente condensato in un'unica direzione. E nemmeno si nota la presenza di una qualche forza dotata di coesione che si proietti in avanti e proclami che il futuro è suo.

«La mia», si giustifica lo studioso, «non vuol essere una critica, ma solo il riconoscimento di un sintomo: la categoria della storia non gioca più alcun ruolo. O forse è solo un effetto del fatto che è tutt'altro che facile definire ciò che questa Europa vuol essere, e accertarsi della propria storia partendo da ciò». A suo avviso, infine, un'ulteriore difficoltà per la nascita di una coscienza storica europea è rappresentata dal fatto che nel mondo attuale nessuno ama identificarsi (o essere identificato) con i colpevoli, ma con le vittime e che ciascuno cerca di differenziarsi dagli altri meno possibile. Altro che storia.

RICORSO PER LE TASSE

Risposta dopo 27 anni

L'altro giorno ho ricevuto una raccomandata dalla Commissione tributaria centrale del ministero dell'Economia e delle Finanze che mi annuncia che il ricorso presentato da mio padre nell'anno 1978 verrà discusso in quel di Roma il 14 Gennaio 2005! Sono passati solamente 27 anni, mio padre è nel frattempo deceduto (nel 1983) ed io non so neppure di cosa si tratta esattamente e quanto sia il valore in contestazione: però mi complimento con la solerzia del nostro ministero, che nonostante slogan del tipo «al servizio del cittadino», «migliorare i rapporti con l'utenza», siti internet del tipo «contatta il ministero», uffici «rapporti con il pubblico» e via discorrendo, è capace di queste incredibili performance. Consiglierei meno chiacchiere e più fatti concludenti.

Barbara Fradelloni, Milano

UN DIRIGENTE

in tutti i Paesi economicamente «vivi» l'aliquota massima non supera il 37/38 per cento; non seguiamo Francia e Germania nella decadenza!

Mario Luppi
tommy.luppi@libero.it

FARMACI

Ticket sulle ricette

La proposta di commercializzare confezioni di farmaci che contengano minori unità di prodotto è una buona idea. Speriamo che Regioni che fanno pagare il ticket sulle ricette adottino misure per prevedere una contribuzione minore quando vengono prescritte.

Claudio Arici
c.arici@tiscali.it

NEL NOSTRO PAESE

L'origine del declino

Vorrei poter dire a tutti i nostri politici — al governo e all'opposizione — che il declino della nostra nazione è, a mio parere, cau-

IL DISEGNO
di NIDASIO



INTERVENTI
E REPLICHE

Allergie: terapie gratuite per i bambini

Torno a parlare delle fasce non protette dei lattanti, dei bambini e degli adolescenti allergici. Quello che io presento è un problema grave. Da mie ricerche personali risulta che in studi effettuati in centinaia di migliaia di bambini italiani tra il 1993 e il 2003 la prevalenza media della dermatite atopica è del 10.7 per cento, con valori tra il 6.2 e il 17.5 per cento e quella dell'asma è del 10.1 per cento, con valori tra l'8.6 ed il 12.4 per cento. L'asma ha origine nel 95 per cento dei casi entro i 9 anni di vita e Sears ha dimostrato che i casi sviluppatisi nell'infanzia persistono nell'età adulta, certo con maggior gravità. Sono malattie genetiche. Come si legge sul portale della mia Clinica, «in puero homo», però molti bambini di oggi saranno uomini di domani, atopici e/o asmatici e trasmetteranno queste malattie ai loro figli. Ho già segnalato la necessità di distribuire gratuitamente l'adrenalina salva-vita ai bambini con gravi forme di allergia alimentare. Questi bambini e quelli con dermatite atopica devono essere trattati con la desensibilizzazione alimentare e quelli con l'asma con la desensibilizzazione respiratoria. Queste terapie sono le uniche valide nelle allergopatie infantili. Perché il ministro Sirchia non ne prevede la gratuità purché prescritte da centri specializzati di allergologia e immunologia pediatrica? C'è forse un garante per i lattanti, i bambini, gli adolescenti allergici italiani?

Arnaldo Cantani
Professore di Allergologia e Immunologia Pediatrica Università di Roma «La Sapienza»

Una seria riflessione sull'educazione

Nell'intervista apparsa sul Corriere del 30 ottobre Marc Fumaroli, dopo averne sottolineato le radici greche e romane, aggiunge che «la riflessione veramente europea sull'educazione è determinante per l'identità dell'Europa». Da insegnante appas-

AL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

DEL LAZIO

Segnalazione ex art. 13, l. 212/2000

La sottoscritta contribuente dott Luisa De Marco

domiciliata ai fini della presente procedura in Roma, 00197, via Carlo Dolci, n. 4,

produce al Garante del contribuente la seguente segnalazione,. chiedendo di conoscere l'esito delle attività che verranno intraprese.

Da notizie di stampa si è appreso che la II sezione del TAR del Lazio, con sentenza n. 6815 del 23 giugno 2004, depositata il 13 luglio 20004, ha annullato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6/6/2002 e gli ulteriori atti connessi, con il quale sono state modificate le precedenti tabelle E ed F del D.lgs n. 545/1992.

Il TAR, dopo aver risolto alcune questioni procedurali, ha esaminato il merito della questione rilevando:

"3. Il Collegio ritiene che le censure di illegittimità dedotte, tutte sostanzialmente riconducibili al vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento, siano fondate, sotto i seguenti profili.

In primo luogo, viene in rilievo la manifesta illogicità del criterio fissato dal decreto ministeriale del 2002 per la valutazione dei titoli di servizio di ciascuna categoria professionale, secondo punteggi progressivi collegati all'anzianità di servizio calcolata per scaglioni di dieci e venti anni, che determinerebbe gravi ed immotivati squilibri fra le diverse categorie professionali.

Al riguardo, le tesi difensive dell'Amministrazione resistente, che invoca la scelta di valorizzare le peculiarità dei diversi percorsi professionali nell'ambito della riconosciuta discrezionalità amministrativa, non appaiono affatto persuasive a fronte delle gravi ed ***irragionevoli spereguazioni*** evidenziate dalla ricorrente.

Si osserva, in particolare, che a tutti i magistrati viene attribuito il punteggio annuale di 1, indipendentemente dall'ordine, dalla qualifica e dalle funzioni svolte, con decorrenza dall'inizio del periodo di uditorato giudiziario per i magistrati ordinari, a fronte del punteggio annuale di 0,25 (quattro volte meno) riservato ai professori di diritto ed ai funzionari di carriera direttiva laureati, con la rilevante eccezione dei dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per i quali il punteggio è di 0,50 (il doppio degli altri funzionari), dei dirigenti amministrativi o facenti funzione, unicamente se appartenenti a tale Ministero (2 punti, il doppio di un magistrato) e dei dirigenti generali o facenti funzione dello stesso Ministero (ben 2,5 punti), dei componenti degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, del Capo Ufficio Legislativo e del Capo di Gabinetto del Ministero stesso, al quale è riservato uno dei punteggi più alti in assoluto, (più di dodici volte del

funzionario laureato, molte volte più di un magistrato).

Di conseguenza, il funzionario laureato ed il professore di diritto, dopo dieci anni di carriera, avranno solo 2,5 punti a fronte dei 10 punti del magistrato ordinario, con un divario di 7,5 punti, per non parlare delle decine di punti riservati dopo dieci anni ai diretti collaboratori del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre i predetti divari si accentuano nel tempo in ragione del sistema di progressione per scaglioni, cosicché, ad esempio, il funzionario laureato ed il professore di diritto, dopo venti anni, avranno solo 7,5 punti a fronte dei 30 punti del magistrato (divario di 22,50) e dopo trenta anni solo 15 punti a fronte di 60 (con un divario salito a 45 punti).

Tutto ciò evidenzia una palese ed arbitraria irragionevolezza ed un grave sviamento dalla funzione, ad esempio quando differenzia i dipendenti di una sola Amministrazione indipendentemente dall'attinenza delle funzioni svolte alla materia tributaria, quando equipara il semplice uditorato alla funzione giurisdizionale e quando "premia" i diretti collaboratori fiduciariamente scelti dal Ministro preposto all'Amministrazione finanziaria, favorendo l'ingresso e la preposizione ad incarichi direttivi dei soggetti scelti, proprio, dal vertice dell'Amministrazione contro i cui atti i cittadini, contribuenti, possono ricorrere, in stridente contrasto con i più elementari principi, sanciti dalla Costituzione, dal Trattato europeo e dalla Carta dei Diritti dell'Uomo, di terzietà ed imparzialità della funzione giudicante.

Il censurato vizio di irragionevolezza e sviamento, oltre a pregiudicare le funzioni, le prerogative ed il prestigio degli organi di giustizia tributaria e dei loro componenti, ivi inclusi i magistrati amministrativi, ed a prescindere da ogni valutazione circa il disposto accorpamento di funzioni e qualifiche giurisdizionali, determina altresì una disparità di trattamento in danno della generalità dei magistrati amministrativi che ha superato il concorso di accesso (di secondo grado) provenendo dalla pubblica amministrazione, rispetto ai dirigenti dell'Amministrazione finanziaria ed ai soggetti preposti agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché rispetto ai magistrati ordinari che hanno direttamente vinto il concorso per uditore giudiziario, in ragione del deteriore punteggio riservato al servizio precedentemente prestato nell'Amministrazione (valutato, come detto, 0.25 punti per anno e non utilizzabile nel calcolo della successiva attività giurisdizionale) rispetto al periodo di uditorato.

4. Altrettanto illegittima risulta, a giudizio del Collegio, la censurata attribuzione, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del potere di conferire ai singoli candidati fino a 18 punti a seguito della valutazione della loro laboriosità, diligenza ed attitudine.

Infatti, la previsione di un punteggio aggiuntivo di ben 18 punti, a fronte del punteggio medio di 35-40 punti che caratterizza le graduatorie, ed ancor più a fronte dei pochi punti o delle frazioni di punto che separano i concorrenti ai singoli posti, senza che siano specificamente definiti

i parametri di valutazione e senza che venga quantomeno imposto di attribuire il punteggio prima di conoscere la graduatoria relativa ai titoli, finisce per attribuire al Consiglio Superiore un margine di discrezionalità dai contenuti e dai confini indefiniti, suscettibile di porre nel nulla i risultati del complesso calcolo dei titoli di servizio, con un evidente sviamento rispetto alla dichiarata finalità di consentire di apprezzare anche la professionalità dei singoli candidati.

Le predette considerazioni, se da un lato possono corroborare le censure di incostituzionalità della vigente disciplina sotto i profili del mancato rispetto della riserva di legge costituzionale e della mancanza di terzietà ed autonomia della magistratura tributaria, anche in considerazione delle inadeguate garanzie di indipendenza del Consiglio di Presidenza di tale magistratura (ai cui componenti lo stesso decreto riconosce un elevato punteggio e che non gode, al contrario del C.S.M., di alcuna prerogativa costituzionale), d'altro lato, per i profili qui di interesse, denotano la sussistenza dei dedotti vizi di eccesso di potere per arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e sviamento, in relazione all'immotivata ed ingiustificata attribuzione di un eccessivo margine di discrezionalità all'organo amministrativo, oltretutto non ancorato ad idonei parametri valutativi e ad adeguate garanzie procedimentali, in palese contraddizione con le disposizioni che disciplinano minuziosamente (ancorché illegittimamente, come prima acclarato) i titoli concernenti l'esperienza e la qualificazione professionale dei candidati.

Il TAR del Lazio, pertanto, ha censurato ***nel merito*** le nuove tabelle, con un pesante giudizio sul criterio e le modalità di attribuzione dei punteggi per i giudici tributari destinati a ricoprire le più alte responsabilità nell'ambito della giurisdizione tributaria.

Il contenuto della sentenza ha suscitato sorpresa nei contribuenti in genere e degli operatori della materia in specie, che non hanno mancato di rilevare, negativamente, il particolare trattamento di favore, che si era voluto attribuire ad alcune categorie di giudici tributari, innovando solo a favore di questi ultimi, le precedenti tabelle e senza che fosse emersa alcuna impellente giustificazione per una tale innovazione.

I contribuenti più attenti hanno poi ricordato le polemiche, riportate dalla stampa specialistica dell'epoca, che avevano accompagnato il particolare procedimento che aveva portato all'emanazione del decreto ora annullato.

La sentenza ha, tuttavia, offerto motivo di soddisfazione e di fiducia nei confronti della magistratura in genere e di quella amministrativa in specie, per aver riconosciuto la manifesta illogicità del criterio fissato dal decreto ministeriale per la valutazione dei titoli di servizio nonché una palese ed arbitraria irragionevolezza ed un grave sviamento della funzione nella redazione delle stesse tabelle.

Gravissimo sconcerto suscita ora la notizia, riportata dal giornale Il sole 24 ore (28 luglio 2004, all. 1), avente larghissima tiratura e di contenuto specialistico. Si legge che l'Organo di autogoverno dei giudici tributari non si è limitato a prendere atto della sentenza, annullando un bando per l'attribuzione di posti resisi vacanti, ma ha annunciato anche di voler impugnare la stessa sentenza.

Non si conoscono i motivi che avrebbero indotto il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria a prontamente risolversi nell'impugnare la sentenza, ma certamente appare evidente ai lettori del giornale (oltre 500.000 copie) ed ai contribuenti, che si cercherebbe di ottenere dal Consiglio di Stato una sentenza che, annullando la sentenza del TAR, faccia rivivere il decreto ministeriale: quel decreto così pesantemente censurato nel merito e nell'opportunità, che non avrebbe mai dovuto essere proposto ed approvato.

Pur riconoscendo il diritto dell'organo di autogoverno di difendere le proprie prerogative nelle sedi giudiziarie, la difesa di un tale provvedimento, e non invece la sollecita sostituzione della precedente tabella, ove se ne ravvisassero effettive esigenze, appare un comportamento di per sé lesivo della fiducia dei contribuenti nei confronti di un tale organo di autogoverno amministrativo e di conseguenza della giurisdizione tributaria.

La possibilità che la scelta dei giudici, ai quali affidare la direzione della giustizia tributaria, sia rimessa a criteri manifestamente illogici, come si esprime la sentenza, "favorendo l'ingresso e la preposizione ad incarichi direttivi dei soggetti scelti proprio dal vertice dell'amministrazione contro cui i cittadini, contribuenti, possono ricorrere, è in stridente contrasto con i più elementari principi sanciti dalla Costituzione, dal Trattato europeo e dalla Carta dei diritti dell'uomo, di terzietà ed imparzialità della funzione giudicante"

La scelta dell'impugnazione della sentenza, e non la sostituzione del provvedimento così pesantemente censurato nel merito, appare per altro verso contrario al principio della buona amministrazione, codificato dall'art. 97 Cost e richiamato dallo Statuto del contribuente.

E', inoltre, evidente la contraddittorietà del comportamento di tale organo, che con l'impugnazione vuole ottenere il ripristino di un atto già censurato dal TAR e nello stesso tempo afferma, da quanto si legge nel medesimo articolo, che è allo studio la predisposizione di nuove tabelle. E' così difficile comprendere il fine ultimo dell'impugnazione al Consiglio di stato della sentenza, quando le tabelle sarebbero in corso di revisione. Se la tabella contiene i vizi evidenziati in chiare lettere dal TAR per nessuna ragione andrebbe attivata una procedura che avrebbe eventualmente l'effetto di un suo ripristino.

Neppure si può dire che l'assenza di tabelle paralizzerebbe l'attività delle commissioni, in quanto caducate le nuove, illegittime, tabelle residuano sempre le precedenti, che possono trovare applicazione per la copertura dei posti resisi vacanti.

Un comportamento così poco lineare da parte di un così alto consesso amministrativo, rappresentativo all'esterno della giustizia tributaria resa dalla attuali commissioni tributarie, è idoneo di per sé ad alimentare sospetti e sfiducia e questa volta non solo nei confronti della giustizia tributaria ma anche nel massimo organo che la rappresenta per legge.

La sola comunicazione, riportata dalla stampa, dell'intenzione di impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza sopra ricordata è idonea , come ha affermato il TAR, " a "pregiudicare le funzioni, le prerogative ed il prestigio degli organi di giustizia tributaria e dei loro componenti".

Per questi ultimi poi il tentativo, operato dal Consiglio della giustizia tributaria, di ottenere il ripristino delle tabelle, così gravemente lesive del principio di uguaglianza e dell'autonomia della funzione giudiziaria onoraria, costituisce un ulteriore momento di discredito della stessa giurisdizione tributaria, ove operano cittadini contribuenti con spirito volontaristico e, quindi, maggiormente sensibili al principio di imparzialità delle funzioni giudicanti.

Ciò premesso poiché il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non è un organo indipendente né opera come organo giurisdizionale, ma è invece inquadrabile, per le funzioni svolte e la diretta soggezione all'amministrazione dello Stato, come ha anche riconosciuto la stessa sentenza del TAR, come un organo comunque inquadrabile nella amministrazione finanziaria dello Stato, il Garante regionale del contribuente ha la competenza a conoscere qualunque comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria nella specie il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non agente in funzione giurisdizionale.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni

chiede,

di conoscere, preso atto del potere del Garante del contribuente di conoscere, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo la questione oggetto della presente informativa, quali iniziative verranno intraprese, anche in relazione all'ampio potere di vigilanza e controllo attribuito all'Ufficio del Garante ed all'obbligo di relazionare al Ministro sugli aspetti critici del rapporto contribuente amministrazione finanziaria, identificata nell'organo di autogoverno amministrativo dei giudici componenti le commissioni tributarie.

In particolare si chiede di conoscere se il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria vorrà rinunciare a chiedere la conferma delle illegittime tabelle.

Roma 4 agosto 2004

(dott. Luisa De Marco)

Liti fiscali / Concorsi al palo

Giudici tributari, bandi bloccati

ROMA ■ Commissioni tributarie congelate: il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel corso di una riunione che si è tenuta ieri, ha annullato il bando di concorso che era stato pubblicato lo scorso 20 luglio sulla «Gazzetta Ufficiale», IV serie speciale, e relativo alla copertura di una serie di posti di presidenti di commissioni (tra cui quello di presidente della commissione regionale del Lazio). La decisione viene dopo che il Tar del Lazio, con la sentenza 6815 del 2004 della seconda sezione, depositata il 13 luglio scorso (si veda «Il Sole-24 Ore» del 21 luglio 2004) aveva annullato le tabelle di valutazione dei giudici tributari.

L'organo di autogoverno, però, non si limita a prendere atto della sentenza annullando il precedente bando, ma — con una nota diffusa ieri — ha annunciato anche di voler impugnare la sentenza del Tar Lazio, perché allo studio dell'organo di autogoverno della giustizia tributaria, secondo il suo presidente Ennio Sepe, «ci sono nuove tabelle che nell'impianto riprendono quelle annullate».

Spiega, infatti, Sepe che la decisione del Tar del Lazio, «è stata presa su istanza di una sola categoria di giudici tributari, ovvero i magistrati amministrativi: una nuova formulazione delle tabelle può rivedere l'entità dei punteggi per le diverse categorie, ma in via di massima — visto che la discussione all'interno del Consiglio è ancora aperta — una differenziazione dovrebbe comunque rimanere. Per questo motivo intendiamo ricorrere contro la decisione, anche per fare salve le ragioni di fondo della tabella che andrebbero comunque salvaguardate».

Il Consiglio di presidenza annuncia nuove tabelle

La decisione del Tar Lazio ha annullato le tabelle allegate al decreto legislativo 545/1992 (come riformulate con decreto ministeriale del 6 giugno 2002) sulla base di due argomenti di fondo: l'eccessivo favore riservato ai magistrati provenienti dalla magistratura ordinaria e il peso notevole riservato alle valutazioni dell'organismo di autogoverno della magistratura tributaria. Un intervento, quello del Consiglio di presidenza, per il quale, peraltro, è stato rilevato che non esistono criteri fissati dalla normativa. Lo stesso Sepe ammette che senza una copertura legislativa, l'intervento del Cpgt è regolato solo dalla norma regolamentare che è caduta con l'intervento dei giudici tributari.

Anche se non definitiva, in quanto ancora impugnabile e destinata a esserlo, la sentenza del Tar è immediatamente esecutiva. Dunque, la situazione attuale è di stallo. E a seguito della decisione del Consiglio di presidenza di ieri, restano congelati i posti di presidenti delle commissioni tributarie provinciali di Alessandria, Caserta, Massa Carrara, Napoli, Varese e Vicenza. Stessa sorte, come già detto, per la commissione regionale del Lazio e per alcuni presidenti di sezione delle commissioni provinciali di Brindisi, Foggia e Salerno.

La decisione dei giudici amministrativi, oltretutto, arriva nel momento in cui buona parte dei posti di giudici tributari corrono il rischio di dover essere riassegnati, perché ad aprile dell'anno prossimo, in assenza di un intervento legislativo, i giudici che sono in carica dall'aprile '96 dovrebbero cambiare commissione. Per evitare il rivolgimento completo all'interno delle commissioni è in corso, in questo periodo, una serie di incontri dell'Associazione magistrati tributari, guidata da Giacomo Caliendo, con le singole forze politiche.

ANTONIO CRISCIONE

C) SEGNALAZIONI DI ALCUNI CASI PARTICOLARI

1. ALITALIA

Trattasi di un rimborso negato dall'A.F. in relazione all'esercizio 1988, scaturente dalla dichiarazione dei redditi mod. 760/89. Il diniego è fondato sull'interpretazione dell'art.14 del T.U.I.R. vigente all'epoca dei fatti, confermata da una sentenza della Corte di Cassazione.
Secondo l'ALITALIA l'Agenzia delle Entrate e la Cassazione hanno interpretato in modo estremamente formalistico l'art.14, comma 4, del D.P.R. 22.XII.1996, n°917, nel senso che il credito di imposta deve essere aggiunto al "reddito complessivo netto" e deve essere, quindi tassato, anche in presenza di perdite fiscali pregresse di entità sufficienti a compensarlo.
Tale disposizione ha avuto efficacia, come è noto, per il solo periodo di imposta iniziato dopo il 31.12.1987 perché poco dopo è entrato in vigore, con efficacia dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, l'art.1, comma 1, lettera "c" del D.L. 27.04.1990, n°90, norma nel senso di prevedere l'aggiunta del credito d'imposta al "reddito complessivo."
Ritiene il Garante che con tale nuova formulazione il legislatore, accortosi dell'errore ha inteso correggere la formulazione della precedente legge, senza però sanare il modo esplicito l'errore commesso relativamente all'esercizio 1988.
In presenza perciò, dell'interpretazione rigidamente formalistica dell'A.F. e della Cassazione sarebbe oltremodo opportuna una norma che preveda di estendere gli effetti dell'art.1, comma 1, lettera "c" del D.L. 27.04.90, n°90, convertito in legge il 26.06.90, n°165, anche all'esercizio 1988. Ad ogni buon conto si allega copia dell'istanza al Garante, nella quale viene compiutamente esposto il caso.(all.n.C1/1)

AL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

C/o Commissione Tributaria Regionale per il Lazio

Galleria Regina Margherita n. 7

00184 Roma

Oggetto: Istanza al Garante del Contribuente di Roma, a seguito del ricorso d'appello (All. 1), presentato in data 31-07-2003 dall'Ufficio delle Entrate di Roma 6 avverso la sentenza n. 408/12/03 emessa in data 17/06/2003 dalla Commissione Tributaria Provinciale, sez. 12 e depositata in data 01-07-2003, (All 2),

I sottoscritti **Dott. Leopoldo Luigi Conforti, nato a** Rogliano (CS) il 24-05-1950 e **Dott. Luca Egidi** nato a Milano il 11-02-1959, nelle qualità rispettivamente di "General Counsel" e di "Chief Financial Officer" della **ALITALIA - Linee Aeree Italiane S.p.A.**- in appresso anche "ALITALIA", con sede sociale in Roma, Viale Alessandro Marchetti 111, capitale sociale Euro 1.433.168.481,36 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 2029/46 ed al Repertorio Economico ed Amministrativo di Roma al n. 135156, P.IVA n. 00903301000, cod. fisc. 00476680582, con poteri idonei al presente atto, giusta procura dell'Amministratore Delegato rilasciata in data 16 maggio e 15 ottobre 2003, autenticata nella firma dal Notaro Paolo Silvestro repertorio n. 73778 e raccolta n.15795,

PREMESSO

che in data 08-06-1989 la Società ha presentato la dichiarazione dei redditi mod. 760/89 relativa all'esercizio 1988 (All. 3);

- che dalla suddetta dichiarazione emerge un credito d'imposta IRPEG pari a Lit. 7.432.162.000 ed un credito d'imposta ILOR di Lit. 6.800.000.000;